

**N. R.G. 765/2025 conc.prev.**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XIV**

Il Giudice designato, dott. Giorgio Jachia  
Pronuncia il seguente

**DECRETO**

**NEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO MINORE IN CONTINUITÀ  
EX ART. 74 CCII PROPOSTO DA**

**TILESI GIANLUCA,**  
nato a Roma, l'11.08.1959 ed ivi residente in Via Taranto 30  
CF TLSGLC59M11H501G,  
assistito dall'Avv. Simona Martell  
pec.: [simona.martello@avvocaticatanzaro.legalmail.it](mailto:simona.martello@avvocaticatanzaro.legalmail.it)

letto il ricorso depositato dal debitore per concordato minore ex art. 74 CCII così come integrato a seguito dei rilievi sollevati con decreto del giudice delegato; visti la proposta formulata ai creditori ed il piano finalizzato alla sua esecuzione; letta la relazione particolareggiata e relativa integrazione resa dal gestore della crisi; ritenuto che risultano prodotti i documenti prescritti dagli artt. 75 e 76 CCII; ritenuto che il debitore, medico chirurgo, non risulta aver mai svolto attività di impresa e, pertanto, nei suoi confronti non si pone il problema del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) nn. 1),2) 3 3) CCII; ritenuto che il ricorrente non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; considerato che, allo stato attuale della documentazione, sembrano insussistenti atti in frode ai creditori atteso che risulta ribadita la tesi che l'indebitamento non sarebbe stato causato da un volontario inadempimento tributario ma da una condotta qualificabile in termini di colpa lieve del debitore il quale non avrebbe controllato che il professionista tributario incaricato non gli comunicasse di adempiere ai pagamenti erariali così inducendolo in errore; del resto è proprio il principale debitore Ader che potrà valutare se dalla genesi del proprio debito emergano ulteriori elementi da sottoporre al Tribunale per compiere la definitiva valutazione:

**Tabella 2: Prospetto di dettaglio del debito**

<b>CREDITORE</b>	<b>NATURA DEL CREDITO</b>	<b>IMPORTO</b>
ADER	IMPOSTE	758787,88
ENPAM	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	106111,69
FIDEURAM SPA	SCOPERTO FIDO	53658,37
A.S.S.A. SPA	SPESE LEGALI	50768,92
AVV-LUPONIO	SPESE LEGALI	12067,58

**TOTALE**

**981.421,44**



riservata appunto ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti predetti ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito delle operazioni di voto;

considerato che vi è suddivisione dei creditori in classi;

vista l'istanza del ricorrente di disporre le misure protettive ex 78 co. 2 lett. d) CCII, ritenuto la funzionalità delle stesse rispetto all'attuazione del piano proposto;

**P.Q.M.**

visto l'art. 78 CCII, così provvede:

- (1) dichiara aperta la procedura di concordato minore a carico di  
TILESI GIANLUCA,  
nato a Roma, l'11.08.1959 ed ivi residente in Via Taranto 30  
CF TLSGLC59M11H501G,
- (2) ordina la comunicazione a cura del gestore della crisi della proposta di concordato minore, in uno al ricorso ed alle due relazioni del gestore, e del presente decreto a tutti i creditori;
- (3) dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia a cura del gestore della crisi;
- (4) assegna ai creditori termine di giorni 30 decorrente per motivi di ufficio non dalla comunicazione sopra ordinata entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter decreto legislativo n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- (5) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- (6) dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto e relazioni il Tribunale all'esito della scadenza del termine assegnato sub IV.

28/06/2025

Il Giudice Delegato  
dott. Giorgio Jachia

